

Le società semplici agricole dichiarano reddito agrario anche se detengono partecipazioni

di Luigi Scappini



A chiusura del percorso di riforma iniziato nel lontano 2001 con la L. 57/2001, l'[articolo 2, D.Lgs. 99/2004](#), ha introdotto le **società agricole**, ossia quelle società che **esercitano esclusivamente** le **attività agricole** previste dall'[articolo 2135, cod. civ.](#)

L'esercizio delle **attività agricole** presuppone un regime di **tassazione** che, in presenza di determinati requisiti soggettivi e oggettivi, si "**astrae**" dalla ordinaria contrapposizione **costi-ricavi**, per assumere una **matrice** squisitamente **catastale**.

In particolare, l'[articolo 32, comma 2, Tuir](#), stabilisce che sono produttive di **reddito agrario**, le **attività agricole** consistenti:

- nella **coltivazione del terreno**;
- nella **silvicoltura**;
- nell'**allevamento di animali** con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno;
- nelle attività dirette alla **produzione di vegetali** tramite l'utilizzo di strutture **fisse o mobili**, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- nelle **attività connesse** di prodotto, di cui all'[articolo 2135, comma 3, cod. civ.](#)

A norma del comma 1, del citato [articolo 32, Tuir](#), "**il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso**".

Tuttavia, solamente le **ditte individuali**, le **società semplici** e gli **enti non commerciali**, nell'esercizio delle richiamate attività agricole, producono un **reddito agrario**. Gli altri soggetti (per natura) dichiareranno, invece, sempre un **reddito di impresa**, a prescindere o meno del

rispetto dei **parametri richiesti dall'[articolo 32, Tuir](#)**.

Inoltre, a decorrere dal 2007, per effetto del [comma 1093, L. 296/2006](#) (c.d. Finanziaria per il 2007), anche le **società agricole** di cui all'[articolo 2, D.Lgs. 99/2004](#) (escluse le **Spa** e le **Sapa**), possono **optare** per la **determinazione** del reddito (che rimane comunque di impresa), secondo le regole previste dall'[articolo 32 Tuir](#) e, quindi, dichiarare un reddito **catastale**.

Quale vantaggio ne deriva dall'essere società agricola?

In primis, come visto, le forme societarie che, per natura, dichiarano un reddito di impresa, possono **optare** per la **determinazione** del **reddito** secondo le **regole** dell'[articolo 32, Tuir](#), ma a questo si deve **aggiungere**, nel caso di ulteriore qualifica di **società agricola lap**, anche la possibilità di azionare le **agevolazioni** tributarie in materia di **imposizione indiretta** e **creditizie** previste a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto, tra cui la c.d. piccola proprietà contadina in sede di acquisto di un **fondo rustico**.

Ne deriva che, anche la società semplice, per poter fruire di tali agevolazioni, dovrà rispettare i parametri formali e sostanziali prescritti dall'[articolo 2, D.Lgs. 99/2004](#), tra cui, appunto, l'**esercizio esclusivo** di attività agricole.

In **deroga** a tale esclusività, viene espressamente previsto che “*non costituiscono **distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l'affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del c.c., sempreché i ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio dell'attività agricola esercitata.***”.

L'Agenzia delle entrate, con la [circolare n. 50/E/2010](#), ha reso i propri **chiarimenti** in merito all'esercizio esclusivo delle attività agricole, affermando che l'**esclusività** resiste anche quando si realizzano **attività strumentali** all'esercizio delle attività agricole, **mentre si decade** dall'essere società agricola allorquando si **posseggano partecipazioni** in **altre società**, a meno che anche quest'ultime non siano società agricole, ai sensi dell'[articolo 2, D.Lgs. 99/2004](#).

Senza entrare nel merito di tale interpretazione letterale della norma, ci si deve chiedere quali siano le **conseguenze** in capo alle società, qualora venisse meno la qualifica di società agricola.

Per le **società semplici agricole**, si avrà l'eventuale **decadenza** dalle **agevolazioni** fruite per quanto riguarda le imposte **indirette** e **creditizie**, **nulla** accadendo, invece, per quanto attiene l'**imposizione diretta**, in considerazione del fatto che, al rispetto dei requisiti civilistici e fiscali richiesti, il **reddito agrario** di cui all'[articolo 32, Tuir](#), **rappresenta l'unico reddito che la società può dichiarare**.

Al contrario, le altre società agricole, oltre a decadere dalle agevolazioni in materia di imposte indirette e creditizie, **non potranno più determinare il reddito di impresa**, secondo le regole

dell'[articolo 32, Tuir](#).